

Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale degli Organismi di Mediazione e Conciliazione

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Nome Prodotto: DIASS Organismi Ed. 2019

Documento predisposto a cura di **Lloyd's Insurance Company S.A.** registrata in Belgio.

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata dalla **Banca Nazionale del Belgio**. Numero di registrazione **3094**.

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile professionale per Perdite Patrimoniali a seguito di ogni Richiesta di Risarcimento avanzata da Terzi nello svolgimento dell'Attività Professionale assicurata.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare per Perdite Patrimoniali (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di ogni Richiesta di Risarcimento avanzata da Terzi derivante da fatto colposo, inadempienza, negligenza, imprudenza, imperizia, errore od omissione commessi nell'esercizio dell'attività professionale assicurata.
- ✓ L'assicurazione è prestata nella forma CLAIMS MADE, ovvero è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione, ma non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura, e a condizione chela conseguente Richiesta di risarcimento sia per la prima volta presentata all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciata agli Assicurati, durante il Periodo di Assicurazione.
- ✓ Se non espressamente escluse, si intendono operanti anche le seguenti garanzie: Fatto dei Collaboratori; Copertura a favore degli eredi, successori, tutori; Tutela dei Dati Personali; Penalità fiscali comminate a Terzi; Perdita di Documenti.
- ✓ Può essere assicurata la RC Conduzione dello Studio.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato o di taluno dei suoi legali rappresentanti o amministratori (art.1917 del Codice Civile).
- ✗ Circostanze e/o richieste di risarcimento già note all'Assicurato prima della Decorrenza della polizza;
- ✗ Fatti dovuti a insolvenza o fallimento dell'Assicurato;
- ✗ Richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da vendita, riparazione, costruzione, installazione, manutenzione e fornitura di beni o prodotti;
- ✗ Richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni che siano poste a carico dell'Assicurato per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo, nonché per indennità che abbiano natura punitiva;
- ✗ Richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da Danni a Persone subiti dai Collaboratori;
- ✗ Richieste di risarcimento direttamente o indirettamente conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- ✗ Richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di terreni, fabbricati, animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto;
- ✗ Richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da responsabilità assunte dall'Assicurato con patti contrattuali, obbligazioni o garanzie, salvo che tali responsabilità sussistano per legge anche in assenza di tali patti contrattuali, obbligazioni o garanzie;
- ✗ Richieste di risarcimento che abbiano origine al di fuori dei limiti territoriali convenuti;
- ✗ Richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche guerra civile, ribellione,

rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere,

- ✘ Richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; oppure derivanti da radiazioni provocate dall'accumulazione artificiale di particelle atomiche;
- ✘ Richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti dagli effetti nocivi o dalla presenza di muffe tossiche ed amianto;
- ✘ Richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da qualunque atto di terrorismo.



Ci sono limiti di copertura?

! Il massimale indicato nella Scheda di Copertura rappresenta l'obbligazione massima degli Assicuratori per ciascun Sinistro ed in aggregato per il Periodo di Assicurazione, con l'applicazione della franchigia indicata nella Scheda di Copertura;

! La garanzia opzionale RC Conduzione dello Studio è prestata fino alla concorrenza di un importo pari al Massimale previsto in polizza e comunque non superiore ad € 500.000,00 per ogni Sinistro ed in aggregato per il Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

! In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

! Non sono considerati Terzi: coniuge o convivente e dei figli dell'Assicurato, dei familiari che con lui convivono, Collaboratori (di ogni ordine e grado) ditte e aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia direttamente o indirettamente azionista/socio di maggioranza o controllante.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento relative ad atti o fatti accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi paese del mondo con esclusione degli Stati Uniti d'America, il Canada ed i territori sotto la loro giurisdizione.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, l'Assicurato e/o il Contraente ha l'obbligo di fornire agli Assicuratori informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Nel corso del contratto l'Assicurato e/o il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio.
- L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- In caso di ricezione di una Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato deve comunicarlo entro 30 giorni (da quando ne hai avuto conoscenza) agli Assicuratori, secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione.
- L'Assicurato deve comunicare tempestivamente agli Assicuratori la cessazione dell'attività professionale e la richiesta di ultrattività (postuma) della copertura assicurativa.



Quando e come devo pagare?

Il premio è da pagare al Lloyd's Coverholder specificato in polizza. Il pagamento al Broker indicato in polizza ha effetto liberatorio solo se tale Broker abbia ricevuto idonea autorizzazione verificabile nell'informativa precontrattuale da esso fornita ai sensi di legge. Il mezzo di pagamento è concordato con detti intermediari nel rispetto della normativa di legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento o a seguito delle indicazioni ricevute dal Broker.



Come posso disdire la polizza?

Non essendo previsto il tacito rinnovo, non è necessaria la disdetta della polizza. Se hai stipulato la polizza a distanza, hai tempo 14 giorni dalla data di conclusione del contratto per recedere dallo stesso.

**Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale
DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)**

Compagnia assicurativa: **Lloyd's Insurance Company S.A.**

Intermediario in veste di Manufacturer de facto: **non applicabile**

Prodotto: **DIASS Organismi Ed. 2019 - Responsabilità Civile Professionale degli Organismi di
Mediazione e Conciliazione**

DIP Aggiuntivo Danni versione **Ed. 2019** realizzato il **27/05/2019**

Il presente DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloyds.com/brussels

E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: informazioni@lloyds.com

Telefono: +39 02 6378 8870

Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su www.lloyds.com/brussels.

Al contratto si applica la legge Italiana



Che cosa è assicurato?

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni ed a maggior chiarimento dello stesso, ferme le esclusioni:

- ✓ se il contraente è uno studio associato o una società tra professionisti, fermi i massimali concordati, la garanzia assicurativa è intesa a coprire la responsabilità civile professionale gravante personalmente su ognuno degli associati o soci nominativamente indicati, sia per l'attività svolta per conto del contraente sia per quella esercitata come singolo professionista, purché sia dimostrato che i rispettivi introiti siano stati regolarmente dichiarati per il corretto calcolo del premio.
- ✓ sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite addizionale di un importo pari ad un quarto del massimale per sinistro stabilito in polizza (o del Sottolimito per sinistro stabilito), cui si riferisce la domanda.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Nessuna

Nessuna

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Ferme le condizioni, limitazioni ed esclusioni già trattate:

- Le seguenti estensioni di garanzia possono essere attivate previa richiesta dell'Assicurato ed accettazione da parte degli Assicuratori
- Saranno operanti solo le estensioni di garanzia espressamente richiamate in polizza nella Scheda di Copertura a condizione che il fatturato e le eventuali altre informazioni relative a ciascuna attività siano state dichiarate nel questionario
- ove non diversamente indicato, ogni estensione è prestata con il Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto indicati nella Scheda di Copertura.

Si rimanda al contenuto di ciascun articolo di polizza per dettagli completi sulla copertura prestata, eventuali limitazioni e/o esclusioni.

Se non riportato nelle Condizioni di Assicurazione, il premio aggiuntivo verrà comunicato in fase di quotazione del rischio sulla base delle informazioni fornite dal Contraente/Assicurato.

Condizione Aggiuntiva RC Conduzione dello Studio	Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di attivare la garanzia aggiuntiva "RC Conduzione dello Studio" qualora le ubicazioni da assicurare fossero maggiori di 3 (tre).
Retroattività	Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di estendere il periodo di retroattività. L'estensione ha un costo aggiuntivo che verrà comunicato in fase di quotazione del rischio sulla base delle informazioni fornite dal Contraente/Assicurato

**Che cosa NON è assicurato?**

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni ed a maggior chiarimento dello stesso, l'assicurazione non è intesa a tenere indenne l'Assicurato per le Richieste di Risarcimento che traggono origine o comunque direttamente o indirettamente relative a:

- ✗ attività diverse da quella professionale richiamata nella Scheda di Copertura
- ✗ Danni a Cose e Danni a Persone che non siano diretta conseguenza dell'attività professionale assicurata
- ✗ da calunnia o diffamazione;
- ✗ inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno;

**Ci sono limiti di copertura?**

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni ed a maggior chiarimento dello stesso, la copertura assicurativa viene prestata per Sinistro e per anno assicurativo, ivi compreso il Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della Assicurazione, fino alla concorrenza del Massimale convenuto e riportato nella Scheda di Copertura.

**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?****Cosa fare in caso di sinistro?**

- a) L'Assicurato - a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo ai sensi della presente Polizza - dovrà denunciare agli Assicuratori entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza:
1. qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata nei suoi confronti;
 2. qualsiasi intenzione formalizzata da un Terzo di ritenerlo responsabile relativamente ad una Richiesta di Risarcimento;
 3. qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento.
- b) L'Assicurato deve fornire agli Assicuratori una breve descrizione della Richiesta di Risarcimento e tutta la documentazione in suo possesso, inoltre deve cooperare con gli Assicuratori in seguito a ragionevole richiesta di questi ultimi, divulgando l'esistenza del presente contratto solo con il consenso degli Assicuratori, salvo non sia diversamente disposto dalla legge.
- c) I legali e periti scelti dall'Assicurato per la gestione di una Richiesta di Risarcimento dovranno essere preventivamente approvati dagli Assicuratori.
- d) L'Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento o concordarne l'entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di rivalsa dei medesimi.

	<p>Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Gli Assicuratori possono avvalersi dell'assistenza di società terze per la gestione dei sinistri. In tal caso provvederanno a comunicare prontamente, per il tramite del Broker e/o del Corrispondente dei Lloyd's, i riferimenti ed i contatti di suddette società.</p> <p>Prescrizione: fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell'Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del medesimo Art. 2952 c.c. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (Art. 2952, comma terzo, c.c.).</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto prima della stipulazione di questo Contratto formano la base di questa assicurazione e della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	Espletata l'attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l'indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato entro 30 giorni dal compimento dell'ultimo atto istruttorio necessario.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>A completamento di quanto descritto nel DIP Danni ed a maggior chiarimento dello stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è dovuto con periodicità annuale, salvo espressa richiesta ed accettazione di frazionamento. - Il premio è calcolato sull'ammontare del fatturato complessivo relativo all'esercizio finanziario immediatamente anteriore alla data d'inizio del Periodo di Assicurazione oppure, qualora il contraente/assicurato non abbia conseguito una intera annualità di attività, sulla base degli introiti previsti per l'esercizio finanziario in corso.
Rimborso	Non è previsto alcun rimborso del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	L'Assicurato ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso per ripensamento alla sottoscrizione della Polizza, a mezzo invio di comunicazione agli Assicuratori per il tramite dell'Intermediario. Il termine che precede decorre dal giorno della ricezione, da parte dell'Assicurato, della Polizza.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato oltre quelli disciplinati dalla legge.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto agli Organismi di Mediazione e Conciliazione abilitati ai sensi di legge.



Quali costi devo sostenere?

Il premio pagato dal Contraente è comprensivo delle provvigioni riconosciute agli intermediari, fino ad un massimo del 32% del premio pagato.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857</p>
----------------------------------	--

	<p>E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com</p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dal presentazione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.

PER QUESTO PRODOTTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.